

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Vittoria in primo grado per risarcimento danni: potere di diversa qualificazione giuridica della responsabilità del giudice d'appello, giudicato implicito e appello incidentale

Va condiviso il principio secondo il quale l'individuazione, da parte del giudice di primo grado, di un titolo di responsabilità per il risarcimento dei danni, non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica, sicché l'attore, totalmente vittorioso in primo grado, non ha l'onere di proporre appello incidentale al fine di far ricondurre la responsabilità del danneggiante ad una diversa fonte sulla base dei medesimi fatti ritualmente dedotti dalla parte istante. Ed invero, il giudice d'appello ha il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e con il limite di lasciare inalterati il "petitum" e la "causa petendi" e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass., sez. 3, 8/5/2015 n. 9294, e alla seconda parte Cass., sez. 1, 11/9/2007, n. 19090.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 21.6.2018, n. 16329

...omissis...

Fatti di causa

Con decreto ingiuntivo n. 11192/2004, emesso in data 3/6/2004, il Tribunale di Roma ingiungeva alla F. SPA il pagamento, in favore del Comune di ---, della somma di Euro 361.519,80, oltre spese ed accessori, quale importo dovuto per l'escussione di una polizza fideiussoria, stipulata tra la società ingiunta e la R. SPA, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da quest'ultima, in solido con la Provincia di X e nei confronti del Comune ingiungente, con una Convenzione sottoscritta il 24/4/2001, finalizzata in particolare a consentire la rimozione delle balle di frazione secca, provenienti dall'impianto di Colfelice, dal territorio dello stesso Comune di ---.

La F. SPA proponeva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo eccependo preliminarmente la nullità del provvedimento monitorio e deducendo, nel merito, che l'obbligata in via principale aveva adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione, ad eccezione di quello consistente nella rimozione delle balle, l'adempimento del quale necessitava della collaborazione della Provincia nell'individuazione del luogo destinato allo stoccaggio, e che, in ogni caso, tale obbligazione non poteva ritenersi coperta dalla polizza perchè già scaduta al momento della stipulazione della stessa. Chiedeva inoltre di chiamare in causa, a fini di manleva e di regresso, la R. SPA in liquidazione e la Provincia di X.

Entrambe le chiamate in causa si costituivano, la R. SPA aderendo alla richiesta dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo e chiedendo, in subordine, di essere manlevata dalla Provincia di X per quanto fosse eventualmente condannata a pagare, la Provincia di X, a sua volta, concludendo per la nullità della chiamata e comunque per la esclusione di ogni sua responsabilità.

Il Comune insisteva per il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza n. 7090/2011 il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione della F. SPA, accoglieva la domanda di regresso da quest'ultima proposta nei confronti della R. SPA, che pertanto condannava a rifondere alla sua chiamante l'importo di cui all'ingiunzione, ed accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta dalla R. SPA in liquidazione nei confronti della Provincia di X, alla cui condotta imputava l'inadempimento della R., e per l'effetto condannava la Provincia a pagare alla R. il medesimo importo di cui al provvedimento monitorio. Provvedeva altresì al regolamento delle spese processuali tra le parti.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Provincia di X deducendo l'infondatezza di tutte le domande avanzate nei suoi confronti e ribadendo l'insussistenza di qualsiasi propria responsabilità. Il Comune di --- e la R. SPA si costituivano insistendo per il rigetto del gravame, mentre la F., oltre a chiedere anch'essa il rigetto del gravame, spiegava a sua volta appello incidentale nei confronti della Provincia stessa e della R. SPA in liquidazione, per essere tenuta indenne da qualsiasi pagamento eventualmente dovuto al Comune di ---, sostenendo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che, in relazione all'inadempimento di cui è causa, potesse operare la polizza intercorsa tra essa F. SPA la R. SPA in liquidazione.

Con sentenza n. 2105/2016, pubblicata il 4/4/2016, la Corte d'appello di Roma rigettava entrambe le impugnazioni.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso sia la Provincia di X, articolando tre motivi di censura, che la F. SPA, con quattro motivi.

Resistono con controricorso il Comune di --- e la R. SPA; anche la Provincia di X ha depositato controricorso per contraddire al ricorso successivamente depositato dalla F. SPA.

Ragioni della decisione

a) Sul ricorso proposto dalla provincia di x

1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 329 c.p.c. per violazione del giudicato implicito formatosi circa la natura extra contrattuale della asserita responsabilità della Provincia".

Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale, nel confermare la sua responsabilità, ne avrebbe modificato il titolo, fondato in primo grado su una responsabilità extracontrattuale, riconducendola, invece, ad una responsabilità contrattuale, come dovrebbe evincersi dalla motivazione della sentenza d'appello laddove si legge che "fermo restando che le sopra indicate competenze della Provincia dovevano, ai sensi dell'art. 22 del richiamato decreto, esercitarsi in conformità ai criteri dettati dal piano regionale e che questo è stato adottato solo nel luglio 2002, è pur vero però che la Provincia si era convenzionalmente obbligata nei confronti del Comune di ---, in solido con la R., al trasferimento dei rifiuti fuori dal territorio del Comune stesso e ciò bene poteva avvenire anche indicando un ulteriore luogo in cui stoccare provvisoriamente i rifiuti".

Ciò sarebbe avvenuto in violazione del giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza del Tribunale che aveva espressamente attribuito alla Provincia una responsabilità per omissione ex art. 2043 c.c., atteso che tale parte della pronuncia del primo giudice non era stata impugnata da nessuna delle parti. A sostegno di tale motivo la ricorrente richiama Cass., Sez. 3, 8/11/2006 n. 23871.

1.1 Il motivo è infondato.

In primo luogo, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha fatto, sì, riferimento (anche) all'esistenza di una obbligazione di natura contrattuale gravante sulla Provincia, ma con tale osservazione non ha inteso mutare il titolo della responsabilità (aquiliana) individuato dal giudice di primo grado e fondato sull'omesso adempimento di obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 22 del 1997 e dall'ordinanza presidenziale n. 4/2000. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata, che "le doglianze mosse dalla Provincia - con specifico riferimento alla parte di sentenza in cui si è accolta la domanda di maniera formulata nei suoi confronti dalla R. SPA in liquidazione - non sono idonee a smontare, sul piano logico, il ragionamento seguito dal primo giudicante, posto che le disposizioni normative ed amministrative, applicabili nel caso di specie, confermano la sussistenza in capo alla stessa appellante di una competenza esclusiva nell'individuazione dei luoghi destinati allo stoccaggio dei rifiuti". Nella parte conclusiva della motivazione, ancora più esplicitamente, si afferma che la Provincia di X deve essere condannata al pagamento delle spese di lite del grado, essendo stata "confermata la (sua) responsabilità ex art. 2043 c.c., in relazione alla mancata colpevole individuazione di un sito di smaltimento rifiuti".

La Corte d'appello, dunque, non ha operato alcun mutamento del titolo di responsabilità e, conseguentemente, risulta insussistente il presupposto di fatto della pretesa violazione del giudicato sul punto.

Peraltro, la censura risulta infondata anche in linea di diritto alla luce del principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale la individuazione, da parte del giudice di primo grado, di un titolo di responsabilità per il risarcimento dei danni, non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica, sicchè l'attore, totalmente vittorioso in primo grado, non ha l'onere di proporre appello incidentale al fine di far ricondurre la responsabilità del danneggiante ad una diversa fonte sulla base dei medesimi fatti ritualmente dedotti dalla parte istante (v. Cass., sez. 3, 8/5/2015 n. 9294, Rv. 635285 - 01). Ed invero, il giudice d'appello ha il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purchè nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e con il limite di lasciare inalterati il "petitum" e la "causa

petendi" e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cass., sez. 1, 11/9/2007, n. 19090, Rv. 599028-01).

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione al disposto del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 13 e 20 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3". Secondo la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che la Provincia di X avesse l'obbligo di individuare altro sito dove collocare le balle di frazione secca e che tale obbligo derivasse dall'ordinanza presidenziale n. 4/2000, emessa in virtù del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 13 nonché dal disposto dell'art. 20 del medesimo decreto, il cui inadempimento avrebbe determinato una responsabilità ex art. 2043 c.c. nei confronti della R., impedendo a quest'ultima di ottemperare a sua volta alla obbligazione assunta nei confronti del Comune di Pignataro con la convenzione dell'11/4/2001, cui aveva fatto seguito la fideiussione stipulata dalla R. con la F. il 28/9/2001.

Quanto all'ordinanza n. 4/2000, infatti, la Corte territoriale ne avrebbe travisato il contenuto, atteso che la stessa, nella prospettazione della ricorrente, aveva ad oggetto un rimedio transitorio (per tre mesi) che prevedeva l'allocazione dei rifiuti della discarica di --- (della quale la R. era gestore) presso l'ex discarica comunale di -- -: provvisorio, tuttavia, secondo la Provincia ricorrente era l'utilizzo della discarica, e non l'abbancamento dei soballi (nel senso che dovessero poi essere trasferiti). Partendo da tale erroneo presupposto interpretativo, parimenti erronea sarebbe stata la conclusione dei giudici d'appello secondo la quale la detta ordinanza costituiva "conferma della sussistenza di un obbligo specifico in capo alla Provincia" di individuare una discarica per i sovvalli di --- funzionale (anche) al trasferimento di quelli già abbancati a ---. A tal fine neppure rileverebbe il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 20 anch'esso richiamato nella impugnata sentenza, il quale, nell'indicare tra le competenze della Provincia quella di individuare (al comma 1, lett. e) le zone idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, attribuirebbe all'Ente una funzione meramente programmatica, peraltro da compiere nel rispetto dei criteri indicati nel piano regionale di gestione dei rifiuti, che, nella specie, era stato approvato solo il 10/7/2002; inoltre, e risolutivamente, il potere programmatico previsto dall'art. 20 citato dovrebbe intendersi funzionale all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, non già per individuare un sito ove trasferire da --- le balle di frazione secca.

2.1 Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

La doglianza, così come prospettata, mira non già ad una verifica di correttezza dell'attività ermeneutica compiuta nella sentenza impugnata per ricostruire la portata precettiva della norma che si assume violata (art. 2043 c.c.), e neppure alla sussunzione del fatto, come accertato dal giudice di merito (condotta omissiva in relazione alle funzioni attribuite dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 20 e dall'ordinanza n. 4/2000), in quella ipotesi normativa, bensì ad una interpretazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi sottesi, dai quali, secondo la ricorrente, non potrebbe trarsi la sussistenza di quegli obblighi la cui omissione è stata posta a fondamento della ritenuta responsabilità ex art. 2043 c.c..

Ciò premesso, per quanto riguarda l'ordinanza n. 4/2000 emessa dal Presidente della Provincia, trattandosi di un provvedimento amministrativo, trova applicazione il principio secondo il quale il controllo sulla sua interpretazione da parte della Corte di cassazione presuppone che il testo dell'atto sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza; in difetto di tali indicazioni il ricorso è privo del requisito dell'autosufficienza e deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass. sez. 6-3, 23/1/2014 n. 1391, Rv. 629725 - 01, che afferma tale principio in relazione a delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali).

Nella specie, la ricorrente non solo non ha riportato in modo adeguato il testo della ordinanza presidenziale, essendosi limitata a richiamare solo un aspetto ivi previsto (relativo al periodo provvisorio, stabilito in "circa tre mesi", di utilizzazione della ex discarica comunale di ---: v. p. 10 e p. 17 del ricorso), ma non ha in alcun modo indicato quale criterio ermeneutico sarebbe stato violato, risolvendosi così la censura in un apprezzamento di fatto dell'ordinanza in discorso diverso da quello accolto nella sentenza impugnata.

Di qui l'inammissibilità di tale profilo del motivo.

Quanto alla questione attinente alla interpretazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 20 va osservato che la stessa ha costituito una ragione ulteriore e concorrente per ritenere accertata la responsabilità della Provincia, risultando la ragione fondata sull'ordinanza n. 4 del 2000 idonea a supportare da sola il "dictum" cui è pervenuta sul punto la sentenza impugnata. Ne deriva che la resistenza di quest'ultima ragione, quale consegue alla declaratoria di inammissibilità di cui sopra, rende del tutto ultronea la verifica dell'ulteriore censura, perchè l'eventuale accoglimento di essa mai potrebbe condurre alla cassazione della pronuncia suddetta (v. Cass., sez. L, 10/2/2017, n. 3633, Rv. 643086 01).

3. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione alle norme di legge e regolamentari dettate per la bonifica dei siti inquinati: D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 17 e 21; D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36; L.R. Lazio n. 27 del 1998, artt. 8 e 17. Violazione del principio di razionalità dell'azione amministrativa". Sostiene in proposito la ricorrente che, una volta cessato l'utilizzo della discarica di ---, si sarebbe dovuto provvedere, non al trasferimento delle balle ivi depositate, bensì alla bonifica dell'intero sito. La normativa in materia, infatti, non contempla il trasferimento dei rifiuti da una discarica all'altra, prevedendo, invece la bonifica dei siti inquinati. Conseguentemente, la Convenzione effettuata tra il Comune e la R. (alla quale la Provincia si proclama estranea per quanto rilevato nel primo motivo di ricorso) non era conseguenza necessaria nè dell'ordinanza provvisoria nè della normativa in materia, risultando, al contrario, in contrasto con il principio generale di buon andamento e razionalità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.. Pertanto, si legge nella conclusione dell'illustrazione del motivo, alla Provincia non può imputarsi un illecito ex art. 2043 c.c., posto che il trasferimento dei sovvalli dalla discarica di Pignataro non doveva aver luogo e, quindi, non sussisteva neppure un obbligo di individuazione del sito.

3.1 Il motivo è inammissibile, attesa la novità della questione sollevata.

Come eccepito dalla controricorrente, la questione della intrasferibilità dei rifiuti da una discarica ad un'altra, della conseguente necessità di bonifica in loco e della rispondenza di tale conclusione a criteri di razionalità e buon andamento dell'amministrazione, non risulta essere mai stata sollevata nei precedenti gradi del giudizio (se non tardivamente in sede di comparsa conclusionale nel giudizio d'appello, come precisato nel controricorso della R.), nè la ricorrente ha indicato se e quando l'avrebbe prospettata. Trattandosi peraltro di questione che implica accertamenti di fatto in relazione alla applicabilità delle norme richiamate nella specifica fattispecie di cui è causa ed alla sussistenza dell'eventuale violazione dei criteri di razionalità e buon andamento della pubblica amministrazione - ai cui fini occorre anche tener conto della ordinanza presidenziale n. 4/2000 (posto che le norme invocate dalla ricorrente, laddove prevedono la bonifica dei siti inquinati, non escludono la possibilità e/o necessità, in determinati specifici casi, di provvedere al trasferimento dei rifiuti) - il ricorrente aveva l'onere, onde evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass, sez. 3, 21/11/2017 n. 27568, Rv. 646645 - 01).

4. Il quarto motivo denuncia la "violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 - violazione dell'art. 2043 c.c. in relazione alla determinazione del danno". La Provincia di X lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ravvisandolo nella circostanza che la Corte di appello, nel condannare l'odierna ricorrente al risarcimento nella misura dell'ammontare massimo della fideiussione, non si è pronunciata sulla deduzione dalla stessa formulata nell'atto di appello, secondo la quale il risarcimento ex art. 2043 c.c. avrebbe dovuto essere rapportato, invece, al danno effettivo.

4.1 Il motivo è inammissibile.

La ricorrente sostanzialmente lamenta una omissione di pronuncia sulla sua richiesta, formulata nell'atto di appello, di determinare il danno effettivo che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere quantificato tenendo conto di una serie di circostanze di fatto indicate alle pp. 28-29 del ricorso (lett. a e b). Una tale omissione integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello.

Orbene, questa Corte ha già avuto modo di affermare che un simile vizio non può essere dedotto come violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che l'omessa pronuncia su alcuno dei motivi di appello (e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio), integra una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, (Cass., sez. L., 27/10/2014, n. 22759, Rv. 633205 - 01), con la conseguenza che il motivo formulato ai sensi del n. 5 della medesima norma deve essere dichiarato inammissibile (Cass., sez. 6-3, 16/3/2017, n. 6835, Rv. 643679 - 01), soprattutto quando, come nel caso di specie (ove, nell'illustrazione del motivo, si sostiene l'erroneità della sentenza, chiedendone la cassazione, sotto il profilo della determinazione del danno: v. p. 27 del ricorso; nonché si ribadisce più volte il riferimento al vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 per "omesso esame circa un fatto decisivo...": v. p. 27 e p. 28 del ricorso), dall'articolazione del motivo non sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato nè vi sia un univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla lamentata omissione (Cass., S.U., 24/7/2013, n. 17931, Rv. 627268 - 01), e, quindi, neppure sia possibile la sussunzione della censura in altra fattispecie tra quelle previste dall'art. 360 c.p.c., n. 1, (Cass., sez. 6-5, 27/10/2017, n. 25557, Rv. 646414 - 01).

b) Sul ricorso proposto dalla F.

5. Con il primo motivo di ricorso proposto dalla F. SPA viene denunciata la "violazione dell'art. 1372 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".

Deduce al riguardo la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata non avrebbe accolto la tesi di essa istante, volta a far valere l'inoperatività della polizza fideiussoria in relazione all'inadempimento per cui è causa, rispetto al quale, alla data di stipula della garanzia (28/9/2001), era già spirato il termine per l'adempimento (fissato al 30/6/2001 ed indicato come "essenziale") previsto nella convenzione stipulata il 24/4/2001 tra il Comune, la R. SPA e la Provincia. La Corte d'appello avrebbe, infatti, inutilmente concentrato l'attenzione sulla natura non essenziale di tale termine, desunta dall'essere intervenute n. 3 proroghe dello stesso (rispettivamente in data 29/6/2001, 9/7/2001 e 9/5/2002), per concludere che "correttamente, pertanto, il primo giudice ha rilevato che al momento della stipula della polizza nessun inadempimento definitivo alla Convenzione del 24/4/2001 si fosse ancora verificato e che l'obbligazione in questione non potesse, quindi, considerarsi ancora scaduta". In tal modo però, si legge nell'illustrazione del motivo, la Corte territoriale non avrebbe considerato che la F., ignara delle deroghe apportate al termine di adempimento ed estranea agli accordi intercorsi tra il Comune e la R., non

poteva validamente aver assunto in garanzia un obbligo già scaduto, nè potevano opporsi nei suoi confronti le successive proroghe in violazione dell'art. 1372 c.c..

5.1 Il motivo è infondato, in quanto non intercetta la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha disatteso il motivo d'appello con il quale la F. aveva sostenuto l'inoperatività della polizza rilevando che, pur essendo effettivamente previsto nella Convenzione stipulata in data 24/4/2001 tra il Comune, la R. e la Provincia un termine indicato come "essenziale" con scadenza al 30/6/2001, mentre la polizza risultava stipulata ex post il 28/9/2001, era altresì indubbio che l'art. 1 delle condizioni generali del contratto di garanzia prevedeva espressamente che "la presente fideiussione si riferisce esclusivamente alle inadempienze verificatesi dopo il perfezionamento della stessa".

La Corte è conseguentemente passata a verificare se l'obbligazione in questione potesse considerarsi definitivamente scaduta alla data del 28/9/2001 ed è pervenuta all'accertamento che quell'obbligazione non era affatto scaduta perchè "il Comune aveva concesso - con le comunicazioni in del 2916/2001, del 917/2001 e del 915/2001 - almeno tre proroghe al suddetto termine", con ciò rendendo palese che quel termine non poteva essere ritenuto essenziale.

Orbene, nel percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata tale accertamento sull'essenzialità o meno del termine è stato funzionale solo a verificare se, alla data della stipula della polizza, l'obbligazione fosse o meno scaduta, e non già a stabilire se le proroghe (peraltro "concesse" dal Comune e non frutto di una ulteriore pattuizione tra quest'ultimo e la R., come sostenuto dal ricorrente, ancorchè riconoscendo che si trattava di deroghe unilateralmente operate dal Comune: v. pag. 13 del ricorso) fossero o meno successivamente opponibili alla F..

La circostanza che quest'ultima non avesse avuto conoscenza delle dette proroghe oltre a costituire una questione di fatto sottratta al sindacato di legittimità e sulla cui novità è dato dubitare, non avendo la ricorrente in alcun modo dedotto di averla sollevata nei precedenti gradi di merito (essendosi limitata a dedurre l'inopponibilità a sè della res inter alios acta, ma non la mancata conoscenza di quegli accordi: v. pag. 13 del ricorso che richiama le difese di cui a pag. 5 dell'atto di appello) - non vale a modificare il dato oggettivo che quella obbligazione non era affatto scaduta e che la stessa F. di questa eventualità ben poteva e doveva essere consapevole, in considerazione della sua qualità professionale e della giurisprudenza, già all'epoca consolidata (cfr., oltre alla pronunce citate nella sentenza impugnata, anche Cass. 1/3/1993 n. 2347, Rv. 490835 - 01), che riconduceva la possibilità di considerare un termine "essenziale" non già al mero uso di tale espressione nel testo negoziale, quanto piuttosto alla volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo.

Di qui la correttezza della sentenza impugnata, che non ha fatto applicazione alcuna dell'art. 1372 c.c., del quale si lamenta la violazione, ma delle condizioni di polizza, in virtù delle quali la F. "si era impegnata in modo incondizionato all'adempimento di tutte le obbligazioni discendenti dalla Convenzione, in ciò rimanendo evidentemente vincolata dalla volontà manifestata dai contraenti in relazione alle stesse", anche laddove, va aggiunto, tale volontà fosse espressione, giuridicamente prevedibile in base all'oggetto del contratto ed alla qualità dei contraenti, della non essenzialità del termine, sussistendo un interesse delle parti a che il vincolo contrattuale perdurasse. Le proroghe, dunque, nella motivazione della Corte d'appello sono venute in rilievo non già quale "patto successivo" tra il Comune e la R. idoneo a creare una nuova obbligazione, evidentemente non coperta dalla pregressa polizza, ma quale comportamento delle parti posteriore alla conclusione della Convenzione utile ad interpretarne la portata obbligatoria ex art. 1362 c.c., comma 2 (nella specie, relativamente alla non essenzialità del termine ed alla conseguente perduranza dell'obbligazione già assunta, appunto).

Resta da aggiungere che nessun rilievo può assumere in questa sede l'affermazione, incidentalmente riportata nell'illustrazione del motivo, secondo la quale "le tre proroghe - tra l'altro date per pacifiche nelle rese sentenze, eppure prive di riscontro documentale in atti..." (p. 14 del ricorso), trattandosi di questione attinente al piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non quale errore di fatto censurabile eventualmente attraverso il paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: nella specie, tuttavia, alcun motivo di ricorso è stato proposto in tal senso.

6. Con il secondo motivo la F. SPA denuncia la "violazione degli artt. 1292,1936 e 1944 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3" per aver la sentenza impugnata respinto la censura relativa all'inoperatività della polizza - pur a fronte di una obbligazione impossibile da adempiere da parte dell'obbligata principale R. SPA (a causa della omessa individuazione dell'area di stoccaggio da parte della Provincia) - sul presupposto che, trattandosi nella specie di un contratto autonomo di garanzia, doveva ritenersi precluso al garante sollevare, nei confronti del garantito, eccezioni relative al rapporto principale. Secondo la ricorrente, invero, l'impossibilità lamentata dalla stessa F. doveva essere inquadrata non come questione inerente l'imputabilità o meno dell'inadempimento, ma come elemento tale da escludere la solidarietà dell'obbligazione tra la R. (garantita) e la Provincia, incombando solo su quest'ultima l'obbligo di rendere possibile la rimozione delle balle di frazione secca.

All'inesistenza dell'obbligazione in capo alla R. SPA conseguirebbe la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla F. SPA volta a paralizzare l'escussione della garanzia, in quanto quest'ultima, sebbene autonoma dal rapporto garantito, presupporrebbe comunque l'esistenza dell'obbligazione principale.

6.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

E' inammissibile perchè si fonda su una eccezione di "inesistenza" della obbligazione garantita, la quale costituisce una eccezione di merito proposta per la prima volta in questa sede, in quanto non risulta essere mai stata formulata nei due gradi di merito, nei quali la F. si era limitata ad sostenere la "impossibilità" per la debitrice principale R. di adempiere alla sua obbligazione in assenza di un provvedimento della Provincia che individuasse l'area e le modalità dello stoccaggio definitivo, come eccepito dalla controricorrente R. e come emerge dallo stesso tenore dell'atto di appello riportato dalla stessa Finword a p. 15 del ricorso.

E' comunque infondata perchè, come correttamente rilevato dal giudice d'appello, "la peculiarità del contratto autonomo di garanzia, cui è stata ricondotta la fattispecie in esame, si connota

nel venir meno di quel legame di accessorietà che caratterizza viceversa l'obbligazione fideiussoria, con la conseguenza che il garante autonomo non può in alcun modo sollevare, nei confronti del soggetto garantito, eccezioni relative all'obbligo principale"(ex multis, Cass., sez. 1, 3177/2016 n. 16213, Rv. 636496 - 01). E tra le eccezioni che spettano al debitore principale rientrano quelle attinenti non solo alla impossibilità della prestazione (della quale va peraltro provata la non imputabilità), ma anche quelle relative alla inesistenza, validità ed efficacia del rapporto di base, atteso che nel contratto autonomo di garanzia il garante si obbliga non tanto a garantire l'inadempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore (cfr. Cass., sez. 3, 28/2/2007 n. 4661, Rv. 596671-01).

7. Con il terzo motivo la società ricorrente si duole della "violazione degli artt. 1349 e 1939 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", sostenendo che, ove fosse ritenuta gravante anche sulla R. l'obbligazione in questione, essa risulterebbe comunque nulla per indeterminatezza del suo oggetto, stante la mancata indicazione, da parte della Provincia, del luogo dove trasferire le balle di frazione derivanti dall'impianto di ---.

7.1 Anche tale motivo risulta inammissibile e comunque infondato per le stesse ragioni già evidenziate con riferimento al motivo precedente: la questione, anch'essa attinente al merito, non risulta essere stata sollevata nei precedenti gradi di merito e,

in ogni caso, rientra tra le eccezioni che sono precluse al garante obbligatosi con un contratto autonomo di garanzia. In particolare, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illeicità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento (Cass., sez. 3, 3/3/2009 n. 5044, Rv. 606997-01).

8. In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso proposto dalla Provincia di X che il ricorso successivo proposto dalla F.. Atteso l'esito della controversia, le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico di entrambe le parti ricorrenti nei confronti sia della R. SPA che del Comune di ---.

Trattandosi di ricorso notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza, nei confronti di entrambi i ricorrenti, dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte, rigetta entrambi i ricorsi. Condanna la Provincia di X e la F. SPA al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente R. SPA che liquida, a carico di ciascun ricorrente, nella misura di € 5.800,00, oltre ad € 200,00 per esborsi ed oltre spese generali forfettarie ed accessorie di legge. Condanna la Provincia di X e la F. SPA al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente Comune di --- che liquida, a carico di ciascun ricorrente, nella misura di € 5.800,00, oltre ad € 200,00 per esborsi ed oltre spese generali forfettarie ed accessorie di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di entrambe le ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.